



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. Luigi Salamone – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. Donata Patera – Membro supplente

Relatore: Prof.ssa M. D. Braga

nella seduta del 24 ottobre 2022, in relazione al ricorso n. 7424, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*1.* La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nella prestazione del servizio di ricezione ed esecuzione di ordini per conto del cliente nell'ambito di una operatività effettuata attraverso la piattaforma di *trading online* dell'Intermediario, avente ad oggetto un ETC (*Exchange Traded Commodity*) su criptovalute (Bitcoin). Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

*2.* Dopo aver presentato reclamo in data 7 gennaio 2021 all'Intermediario, riscontrato da quest'ultimo in modo ritenuto insoddisfacente in data 26 febbraio 2021, il Ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente espone di essersi trovato, in data 6 gennaio 2021, nell'impossibilità di operare su un ETC su criptovalute, dopo che tra il 1° dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 aveva realizzato sullo stesso strumento una operatività in acquisto e vendita, sempre mediante la piattaforma di *trading online* dell'Intermediario, grazie alla quale aveva conseguito una plusvalenza di euro 1.500,00. In merito ai fatti oggetto delle sue doglianze in questa sede, il Ricorrente evidenzia che *“la piattaforma [...], senza che la banca mi abbia comunicato nulla, mi impedisce di vendere il prodotto in guadagno, né di acquistarlo per diverse volte, fino a quando un ordine di vendita viene accettato per un piccolo importo e, nuovamente, l'operatività viene impedita”*. Il Ricorrente aggiunge che non avendo più l'Intermediario consentito l'operatività sull'ETC, egli si è visto così costretto ad aprire un nuovo rapporto presso un intermediario terzo il quale, a trasferimento avvenuto, gli ha consentito di proseguire l'operatività in discorso.

3. In buona sostanza, il Ricorrente contesta l'inibizione ad operare sull'ETC, in ogni caso la mancanza di un preavviso a tale riguardo, nonché la non attendibilità delle motivazioni addotte dall'Intermediario a giustificazione della propria scelta di inibire l'operatività sugli ETC in discorso e, sulla base di ciò, chiede che l'Intermediario medesimo sia tenuto al pagamento a suo favore di un importo pari a euro 1.000,00 *“quali danni derivanti dal mancato guadagno derivato dall'operatività sul prodotto finanziario indicato che, chiaramente, si è determinata nei giorni seguenti al 7 gennaio 2021, fino a quanto non ha potuto nuovamente operare da un deposito titoli presso altra banca”*.

4. L'Intermediario si è costituito presentando controdeduzioni nell'ambito delle quali eccepisce che nessuna responsabilità può essergli imputata, avendo inibito l'operatività sull'ETC in conseguenza del fatto che la Financial Conduct Authority (FCA) in data 6 gennaio 2021 con il Police Statement PS20/20 *“ha fissato delle regole che vietano l'acquisto, il marketing e la distribuzione a tutti i consumatori al dettaglio di strumenti finanziari che fanno riferimento a criptovalute negoziate da aziende che agiscono in o dal Regno Unito”*; aggiunge che *“anche i broker utilizzati dalla Banca per la negoziazione di questi strumenti hanno deciso di applicare analoghe limitazione, nello specifico per l'acquisto di detti prodotti, fatta salva la possibilità di inviare ordini di vendita”* e che *“le preposte strutture...*

*hanno pubblicato sulla piattaforma di trading l'avviso con il quale veniva informata la propria clientela che a seguito delle restrizioni emanate da autorità estera in merito al trading di strumenti finanziari riferiti a criptovalute, per la clientela retail, meritevole di maggiore tutela secondo le disposizioni vigenti, non sarebbe stata disponibile la negoziazione di tali strumenti, garantendo invece la negoziazione telefonica per la clientela professionale”.*

L'Intermediario fa altresì notare che nelle clausole contrattuali sottoscritte dal Ricorrente “è esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del Personale della Banca, ovunque verificatesi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi”. Da ultimo, l'Intermediario resistente rileva che il Ricorrente non ha provato l'inadempimento, né il danno patrimoniale asseritamente subito, con l'effetto di rendere non accoglibile la domanda risarcitoria, tenuto anche conto che comunque non possono essere oggetto di risarcimento i mancati guadagni “meramente ipotetici”, non potendosi dunque rinvenire alcun nesso causale tra il contestato inadempimento e l'asserito danno.

Conclusivamente l'Intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.

5. Il Ricorrente ha replicato asserendo che:

- l'oggetto della propria doglianza è l'inibizione da parte dell'Intermediario dell'operatività su uno strumento finanziario detenuto da un proprio cliente, da oltre un mese, senza avere la premura di informarlo della questione;
- la condotta dell'Intermediario costituisce inadempimento, posto che il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza inglese del 6 gennaio 2021 non impediva in modo assoluto la negoziazione in Italia del prodotto finanziario per la clientela *retail* visto che egli ha poi potuto negoziarlo servendosi della piattaforma di altro intermediario;
- avendo egli venduto il 6 gennaio 2021 n. 131 unità delle 151 detenute pur avendo inutilmente tentato di venderle tutte, sarebbe dimostrata l'entità del danno

emergente, *“che ammonta al guadagno che è stato ingiustamente impedito al Ricorrente, negandogli inspiegabilmente la vendita di tutta la sua posizione nel prodotto finanziario in questione il giorno 6 gennaio 2021”*; tale importo è identificato in euro 63,92, a cui il Ricorrente ritiene debba aggiungersi il lucro cessante per un totale risarcitorio di euro 1.000,00, sulla base del fatto che l’avviso del resistente che dava conto del blocco delle negoziazioni degli strumenti finanziari legati alle criptovalute sarebbe privo di efficacia probatoria non contenendo alcuna data, unita alla circostanza che i prezzi dell’ETC hanno mostrato un andamento sostanzialmente in crescita nel mese di gennaio 2021. Il Ricorrente conclude ribadendo le richieste formulate in sede di ricorso.

6. L’Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memorie di repliche nell’ambito delle quali, oltre a richiamare le argomentazioni contenute nelle deduzioni, formula talune precisazioni di merito, rappresentando che:

- le limitazioni alle negoziazioni dello strumento oggetto di controversia *“riguardano unicamente l’acquisto di detta tipologia di prodotti, fatta salva la possibilità di inviare ordini di vendita per gli strumenti finanziari ancora presenti in portafoglio”*;

- egli non ha negato la vendita dell’intera posizione del Ricorrente in data 6 gennaio 2021 in quanto i tre tentativi di vendita inseriti non sono andati a buon fine a causa di disservizi momentanei del mercato e la vendita parziale delle unità detenute dello strumento *“è stata determinata da una scelta adottata dalla controparte che in luogo di inserire un ordine totale di vendita, ha disposto solamente una vendita parziale [...]il cliente non ha nemmeno tentato la vendita dei restanti 20 pezzi, ma ha esclusivamente inserito altri ordini di acquisto, rimasti correttamente ineseguiti”*.

Pertanto, l’Intermediario ribadisce che il Ricorrente, anche in sede di repliche, non ha provato l’esistenza di un danno quale conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento dell’Intermediario e che non possono essere oggetto di risarcimento i mancati guadagni *“dei quali è comunque evidente l’intrinseca aleatorietà”*.

## **DIRITTO**

Esaminata la documentazione agli atti, questo Collegio osserva che la decisione del resistente di inibire l'operatività in discorso, per quanto fondata sull'evocato atto assunto dall'autorità di vigilanza inglese, è stata nei fatti la risultante di una libera scelta dell'Intermediario medesimo, che ha ritenuto prudenzialmente di inibire la facoltà per i propri clienti *retail* di operare sugli ETC in discorso. Va aggiunto che tale decisione non può avere quale effetto, *sic et impliciter*, quello di poter imputare al resistente la violazione di obblighi di condotta, e ciò per il sol fatto che non può ravvisarsi nella normativa di settore alcun obbligo siffatto.

Nello stesso tempo, tuttavia, non può dirsi che l'informativa resa nella circostanza sia esente da profili di censura, ove solo si consideri l'assenza di una comunicazione personalizzata al cliente odierno Ricorrente, quale detentore degli strumenti in discorso, che lo rendesse preventivamente edotto della decisione qui contestata. Ciò, non foss'altro che per il ruolo di depositario svolto dall'Intermediario medesimo.

Ciò, tuttavia, non basta per orientare questo Collegio nel senso auspicato dal Ricorrente, in quanto non può dirsi sussistente il necessario nesso causale. A tal proposito, si osserva, in primo luogo, che la mancata vendita non può dirsi essere stata effetto del blocco dell'operatività come conseguenza delle restrizioni emanate dall'autorità britannica, poiché il blocco era riferibile solo a operazioni di acquisto e non anche di vendita. Inoltre, stante il trend rialzista dell'ETC nel corso del mese di gennaio, non pare configurabile neanche una fattispecie di lucro cessante, oltre a doversi da ultimo considerare che quella prefigurata dal Ricorrente è una strategia operatività rilevabile essenzialmente *ex post* che, in quanto tale, non può dirsi idonea a dare idoneo fondamento alla domanda di ristoro formulata.

## **PQM**

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi